



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali
- Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animali

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 - Definizioni
- Art. 7 - Ambito di applicazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art. 10 - Abbandono di animali
- Art. 11 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili
- Art. 12 – Divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici
- Art. 13 - Smarrimento, rinvenimento, affido
- Art. 14 - Fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 15 - Inumazione di animali
- Art. 16 - Sterilizzazioni

TITOLO V – CANI

- Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 18 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 19 - Dimensione dei box, recinti e cucce
- Art. 20 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico
- Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 24 - Rinuncia di proprietà dei cani non randagi
- Art. 25 – Anagrafe canina, metodi di riconoscimento e controllo delle nascite
- Art. 26 – Cane di Quartiere
- Art. 27 – Cucce di Quartiere

TITOLO VI – GATTI

- Art. 28 - Definizione di gatto
- Art. 29 - Tutela dei gatti liberi
- Art. 30 - Compiti dell'ASL
- Art. 31 - Cura delle colone feline da parte dei tutori
- Art. 32 - Colonie feline
- Art. 33 - Alimentazione dei gatti
- Art. 34 – Custodia dei gatti di proprietà

TITOLO VII – GUARDIE ZOOFILE

- Art. 35 – Creazione del Corpo volontario di Guardie Zoofile

TITOLO VIII – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 36 - Requisiti e funzioni

TITOLO IX - ADEGUAMENTI E SANZIONI

- Art. 37 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento
- Art. 38 - Sanzioni
- Art. 39 - Vigilanza
- Art. 40 - Norme transitorie

TITOLO X – NORMA REGIONALE

- Art. 41 - Norme Regionale



TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

Il Comune di CAIVANO, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza, nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.

Il Comune di CAIVANO riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

La città di CAIVANO, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune di CAIVANO, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali.

Il Comune di CAIVANO opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune di CAIVANO valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.

Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 - Tutela degli animali

Il Comune di CAIVANO riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza della loro specie.

Il Comune di CAIVANO, in base alla Legge 281/91 ed alla Delibera di Giunta Regionale Campania n.209 del 27/06/2014 (pubblicata sul B.U.R.C. n°46 del 7 luglio 2014), promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune di CAIVANO si adopera, altresì, a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Il Comune di CAIVANO tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.

Il Comune di CAIVANO condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE



Art. 5 - Definizioni

Sono considerati “randagi” gli animali di cui alla legge 281/91 abbandonati o comunque senza padrone e non sottoposti a custodia, ovvero qualsiasi cane o gatto accudito, reimmesso sul territorio e in colonie feline, mantenuto presso gattili, canili, rifugi, o vagante sul territorio e non riferibile ad alcun proprietario, nei confronti dei quali il Comune di CAIVANO ha una responsabilità di tutela diretta.

- Animali liberi accuditi che vivono abitualmente in determinati territori: il cane vagante sul territorio che non ha proprietari o detentori di qualsiasi titolo.
- Animali d’affezione: l’animale detenuto o destinato ad essere tenuto dall’uomo, per affezione senza fini protettivi, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, il cane per disabili.

Art. 6 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di cui all’Art. 6 che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio comunale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione di animali

Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per la sua tutela.

Ogni proprietario o detentore a qualsiasi titolo dovrà rispettare per gli animali le seguenti 5 (cinque) libertà previste per la salute e il benessere:

1. libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
2. di avere un ambiente fisico adeguato;
3. dal dolore, dalle ferite e dalle malattie;
4. di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali;
5. dalla paura e dal disagio.

Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d’età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza ai quali appartengono.

A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia, sicurezza e adeguatezza degli spazi di dimora dell’animale stesso.

Ogni proprietario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per ridurre o limitare al minimo l’abbaiamento soprattutto di notte per evitare il disturbo della pubblica quiete (art.659 c.p.).

Il competente Settore/Servizio Ambiente promuove ed incentiva annualmente, anche con l’aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), dei veterinari liberi professionisti, dei competenti Organi di Polizia, delle Associazioni animaliste e dei volontari, campagne di sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e felina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 8 - Maltrattamento di animali

È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.



È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, il riparo deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere alzato dal suolo e non deve essere posto in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.

È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro salute.

È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione o isolarli in cortili, rimesse, box cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivi certificati da un medico veterinario.

È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.

È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.

È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o in altro mezzo di contenzione; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti, per più di un'ora in qualsiasi periodo dell'anno.

È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.

È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite da questo Regolamento.

È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena.

In conformità all'art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13/11/1987, ratificata dall'Italia con la legge 201/2010, è vietato sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi. In particolare, sono vietati il taglio delle orecchie, il taglio della coda la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti.

Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale.

Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti.

I veterinari che contravvengono a tale disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.

È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.

È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di



collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.

È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.

È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine trattamento.

È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione la cui superficie è per almeno il 50% piena.

È vietato mantenere animali selvatici o esotici senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

Art. 9 - Abbandono di animali

È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 10 - Avvelenamento di animali

È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione comunale ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.

I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini della tutela pubblica e dell'ambiente, provvederà ad emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione provinciale.

Art. 11 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili liberi

È consentito l'accesso degli animali di affezione negli arenili liberi e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di CAIVANO, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

Sui mezzi di trasporto per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, ove necessario; per i gatti, l'uso del trasportino.

Il proprietario e/o momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati a cose o terzi.

Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili dedicati, entro il 31 marzo di ogni anno il Settore Ambiente proporrà le modalità di utilizzo degli spazi opportunamente individuati a tali fine.

Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 12 – Divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici

Al fine di evitare stress, dolore, ferimenti, traumi e morti di animali randagi, animali domestici, uccelli ed altri animali selvatici, sul territorio del Comune di CAIVANO è vietato l'utilizzo di qualsiasi fuoco pirotecnico in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici.

La violazione del suddetto divieto saranno punite da una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 267/2000. I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt.650 del C.P. e 17 comma 2 del R.D.773/1931 del T.U.L.P.S..

Nel caso in cui la violazione amministrativa sia avvenuta ad opera di un minore di anni diciotto, questi sarà accompagnato presso il Comando di polizia operante per l'identificazione, al fine di assoggettare alla sanzione amministrativa i soggetti tenuti alla sorveglianza sullo stesso, i quali risponderanno a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata.

Art. 13 - Smarrimento, rinvenimento, affido

In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà farne tempestiva denuncia alla Polizia Municipale, che la comunicherà al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.

La detenzione degli animali da reddito anche per autoconsumo è subordinata alla registrazione presso il servizio veterinario dell'ASL che rilascerà apposito un codice aziendale. La provenienza degli animali dovrà essere sempre tracciabile attraverso apposita documentazione di provenienza.

Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà a recarsi sul posto e, se necessario, a chiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASL per le attività di competenza.

I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e restituiti al proprietario o possessore. I cani vaganti che vengono accolti presso i rifugi comunali convenzionati saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dietro versamento di un contributo pari ad € 25,00 a titolo di rimborso spese forfetario e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di CAIVANO per ciascun cane ricoverato all'interno del rifugio convenzionato.

I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

Art. 14 - Fuga, cattura, uccisione di animali

La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, al Settore Ambiente ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario che la effettua con metodi anestesiológicos eutanasici e con trasmissione del Certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed al Settore Ambiente del Comune di CAIVANO.

Art. 15 - Inumazione di animali



Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed in festive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE N. 1069/2009, con Autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio.

Art. 16 - Sterilizzazioni

Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al fine di non alimentare ulteriormente il randagismo. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione dalle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell'adozione o raggiunta l'età idonea. È vietato all'interno del territorio comunale far riprodurre animali pericolosi come definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 e sue modificazioni le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e con le esclusioni previste dall'art. 3 del decreto.

TITOLO V - CANI

Art. 17 -Attività motoria e rapporti sociali

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza possibilità di accesso all'interno dell'appartamento.

Art. 18 -Divieto di detenzione a catena

È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e, in ogni caso, solo temporanee di sicurezza. In caso di prescrizione del veterinario o di misure urgenti, e comunque sempre temporanee, la catena o altro mezzo per legare, consentito per massimo 10 ore, dovrà avere una lunghezza non minore di 7 metri e scorrere su di un cavo aereo della lunghezza minima di 5 metri e di altezza di 1,50 metri dal suolo, per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e la sua dimensione e peso dovranno essere proporzionati alla grandezza del cane. Il cane dovrà, in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua.

Art. 19 - Dimensione dei box, recinti e cucce

I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbondante e fisiologico movimento, avere una parte ombreggiata, una pavimentazione almeno in parte con materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucciolo e non devono esservi ristagni liquidi. Le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente. La superficie di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati 15 (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra lo spazio disponibile e il benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Il cane dovrà uscire dal box almeno tre volte al giorno al fine di svolgere l'opportuna attività motoria. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto devono essere posizionate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, coibentate e con il tetto impermeabilizzato.



Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. Il comma tre del presente articolo non riguarda i cani detenuti nei giardini all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Art. 20 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico

Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, anche muniti di idonea museruola a cestino e non a nastro. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune di CAIVANO.

Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di raccolta e di rimuovere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Come tutti gli obblighi di legge, il mancato adempimento, quindi la mancata raccolta delle deiezioni del cane, prevede delle sanzioni: i trasgressori devono pagare un'ammenda dai 25/50 euro.

Art. 22 - Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo in tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di CAIVANO.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno agli esercizi commerciali che inviano comunicazione motivata al competente Ufficio Comunale.

Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani

Il Comune di CAIVANO si impegna a creare/individuare ed attrezzare opportunamente aree verdi di sgambamento e socializzazione intra e interspecifica dei cani riservandosi, inoltre, la facoltà di avvalersi di Associazioni cinofile e/o animaliste e/o volontari per la loro gestione e che le stesse avranno le seguenti dotazioni minime:

- recinzioni perimetrali;
- cestino portarifiuti;
- fontanelle dotate di beverini per animali a riempimento automatico;
- alberi e arbusti;
- illuminazione notturna.

In tali aree è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e alle strutture presenti e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.

All'interno delle aree dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- il responsabile del cane deve avere un'età superiore ai 18 anni;



- per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani;
- attendere l'uscita del cane incompatibile prima dell'ingresso, allontanando opportunamente il proprio cane dalla vista dell'altro;
- mantenere chiusi i cancelli;
- a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di: a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; b) raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;
- prima di accedere all'area, ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri;
- nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
- ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani con lui incompatibili stiano aspettando di entrare nell'area e comunque per un tempo massimo di un'ora;
- ogni cane che accede nell'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento ed essere in regola con le vaccinazioni annuali;
- i cani non ben socializzati devono essere muniti di museruola;
- su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc);
- è severamente vietato l'ingresso ai cani femmine nel periodo di calore, anche se l'area è libera da ogni presenza;
- non è consentito somministrare cibo ai cani;
- prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00, al fine di garantire il silenzio, non si può accedere all'area.

Art. 24 - Rinuncia di proprietà dei cani non randagi

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, per gravi e documentate esigenze, può chiedere al Settore Ambiente del Comune di CAIVANO l'autorizzazione a consegnare il cane presso i rifugi convenzionati, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà e interpellando il Settore Ambiente del comune di Caivano.

Art. 25 – Anagrafe canina, metodi di riconoscimento e controllo delle nascite

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani debbono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina entro il termine di sessanta giorni dalla nascita e all'inserimento del microchip ai sensi della normativa vigente. Le variazioni di domicilio e/ o proprietà del cane dovranno essere comunicati al Servizio Veterinario dell'ASL entro 15 giorni dall'evento, mentre il decesso e lo smarrimento, entro 5 giorni.

I proprietari dei cani devono controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole.

I proprietari dei cani, entro 15 giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate al Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 26 – Cane di Quartiere

Può essere riconosciuto "Cane di Quartiere", il cane che vive libero sul territorio del Comune di CAIVANO per il quale è stata accertata la non sussistenza di pericolosità per uomini, animali o cose.

Il "Cane di Quartiere" deve avere i seguenti requisiti:



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

- non deve essere un cane morsicatore;
- non deve aver subito segnalazioni in quanto autore di molestie;
- deve essere clinicamente sano;
- deve essere vaccinato dalle malattie più comuni dal Servizio Veterinario dell'ASL
- competente;

Deve essere iscritto all'anagrafe canina e microchippato a nome del rappresentante legale del Comune di CAIVANO; deve essere sterilizzato chirurgicamente dal Servizio Veterinario dell'ASL competente; deve portare come segno di riconoscimento ben visibile un collare rosso e una medaglia recante il nome dell'Associazione affidataria e il numero di telefono della persona affidataria; deve sussistere la eco-etocompatibilità del cane nel quartiere dove è inserito; deve essere assistito dal volontario dell'Associazione che se ne assume l'onere della gestione garantendo:

- la giornaliera somministrazione degli alimenti, effettuata in modo da non imbrattare il suolo pubblico;
- la vigilanza sullo stato di salute del cane, assicurando allo stesso adeguata assistenza
- sanitaria presso le strutture Veterinarie dell'ASL.

Il Servizio Veterinario dell'ASL competente sottoscrive con le Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle associazioni per la protezione degli Animali di cui all'art.16 della Delibera di Giunta Regionale Campania n°209 del 27/06/2014 "Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione - Approvazione del disegno di legge recante 'Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo' ", protocolli d'intesa che stabiliscono le condizioni per il riconoscimento del "Cane di Quartiere".

La proposta di riconoscimento dei singoli animali viene formulata dalle Associazioni di cui sopra al Servizio Veterinario dell'ASL di riferimento che procede all'accoglimento o al respingimento dell'istanza, secondo le linee dettate dalla Delibera di Giunta Regionale Campania n.209 del 27/06/2014.

Art. 27 – Cucce di Quartiere

Al fine di fornire un adeguato riparo ai "Cani di Quartiere" ed agli animali randagi (cani e gatti) presenti sul territorio, il Comune di CAIVANO istituisce le "Cucce di Quartiere".

Le "Cucce di Quartiere" possono essere installate a cura del Comune di CAIVANO oppure, a cura e spese delle Associazioni, dei volontari, degli addetti dello Sportello per gli Animali o dei cittadini sensibili al tema, previa Autorizzazione preventiva del Settore Ambiente.

Le "Cucce di Quartiere" possono essere installate altresì, a cura e spese di sponsor i quali potranno apporvi il loro logo pubblicitario, previa Autorizzazione preventiva del Settore Ambiente.

Le cucce da installare dovranno essere realizzate in materiale e colori adeguati al luogo ed al contesto in cui si inseriscono (preferibilmente legno), facendo particolare attenzione al decoro ed a non arrecare intralcio al traffico pedonale e veicolare.

Sarà compito dei soggetti di cui al precedente comma 2 occuparsi della pulizia e del decoro dei luoghi immediatamente prossimi alle cucce installate.

TITOLO VI - GATTI

Art. 28 -Definizione di gatto -

Per "gatto libero" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore" oppure "gattara".



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

Art. 29 - Tutela dei gatti liberi

I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune di CAIVANO.

Art. 30 - Compiti dell'ASL

L'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite il tutore e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 31 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori

Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.

Ai tutori deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

L'accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono alle Autorità competenti le problematiche individuate. Le Autorità competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

Art. 32 – Colonie feline

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di CAIVANO che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.

Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.

Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

E' cura del Comune di CAIVANO segnalare la presenza di colonie feline con apposite targhe da apporsi nei luoghi ove queste risiedono.

Art. 33 - Alimentazione dei gatti

I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi e ad esclusione dell'acqua.

Art. 34 - Custodia dei gatti di proprietà-

E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.

Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO VII – GUARDIE ZOOFILIE

Art. 35 – Creazione del Corpo volontario di Guardie Zoofile

Il Comune di CAIVANO, vista l'esigenza di monitorare il vasto territorio comunale al fine della tutela e del benessere degli animali e si fa promotore dell'istituzione di un Corpo Volontario di Guardie Zoofile, con la promozione di corsi periodici per la formazione di Guardie Zoofile da tenersi presso la Sede Comunale.



Il Corpo Volontario delle Guardie Zoofile del Comune di CAIVANO collaborerà strettamente con il Responsabile del Settore Ambiente, con i volontari che gestiscono lo Sportello per la Tutela e la Salvaguardia degli Animali, con il Comando di Polizia Municipale, con l'ASL e con tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Le Guardie Zoofile saranno formate al porto d'armi ed all'esercizio della pratica della tele-anestesia, nei casi in cui vi fosse la necessità della cattura di animali (anche cani) non socializzati.

TITOLO VIII – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 36 - Requisiti e funzioni

È istituita la figura del Garante per la Tutela degli Animali.

Il Garante per la Tutela degli Animali è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto, ed è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore preposto. Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.

Il Garante per la Tutela degli Animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante sarà assegnato una postazione presso un ufficio del Settore Ambiente, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail. Il Responsabile del Settore Ambiente si obbliga a garantire lo svolgimento delle attività mettendo a disposizione del Garante: una scrivania, un computer, un apparecchio telefonico abilitato alla linea telefonica urbana ed extraurbana.

Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:

- ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
- denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
- promuovere, di concerto con il Settore Ambiente, campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
- segnalare al Responsabile del Settore Ambiente l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione Europea;
- formulare, di concerto con il Responsabile del Settore Ambiente, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- supportare, di concerto con il Responsabile del Settore Ambiente, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
- richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'ASL, alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
- collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
- interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
- interagire e collaborare con le Guardie Zoofile ed i volontari che gestiscono lo Sportello per gli Animali istituito dal Comune di CAIVANO;



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

- sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell'Università;
- dare impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, Guardie Zoofile, ASL ed altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
- affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la protezione degli animali;
- intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Responsabile del Settore Ambiente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

TITOLO IX - ADEGUAMENTI E SANZIONI

Art. 37 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art. 38 - Sanzioni

Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, salvo quelle diversamente disciplinate, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500 euro.

Chiunque commette una violazione degli articoli 11, 14, 18 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 250 ad euro 500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.

Art. 39 - Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile, alle Guardie Ambientali del Comune e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

Art.40 - Norme transitorie

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il tempo concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.

TITOLO X – NORMA REGIONALE

Art. 41 – Norma regionale

Il presente regolamento non può prescindere o contrastare il Regolamento Regionale della legge dell' 11 Aprile 2019: Tale regolamento Regionale pubblicato sul Burc n° 14 dell'articolo 8 Febbraio 2021 disciplina:



Comune di Caivano
Città Metropolitana di Napoli

- a) la modalità di conduzione e di accesso degli animali d'affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la disciplina per la valutazione del rischio dei cani;
- c) la disciplina del Registro Tumori Animali;
- d) la disciplina del Pronto Soccorso per animali vaganti;
- e) la classificazione, le tipologie e i requisiti delle strutture e dei servizi di ricovero degli animali d'affezione;
- f) i requisiti per l'apertura e la gestione delle attività commerciali con animali d'affezione;
- g) la disciplina per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali d'affezione;
- h) la disciplina per il riparto dei contributi per gli enti locali, le Aziende Sanitarie Locali e le Associazioni, nonché per gli indennizzi agli allevatori;